

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4086 del 05/09/2019
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (FCA1727) UBICATA IN LOCALITÀ BAGNILE, VIA MASIERA 1a n. 6142 NEL COMUNE DI CESENA (FC). CONCESSIONARIO: NAMA SOCIETA' AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS . USO: IRRIGUO AGRICOLO. PRATICA FC14A0019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4188 del 04/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (FCA1727) UBICATA IN LOCALITÀ BAGNILE, VIA MASIERA 1^a n. 6142 NEL COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARIO: NAMA SOCIETÀ AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS
USO: IRRIGUO AGRICOLO
PRATICA FC14A0019

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n. 11101 del 12/08/2014, con scadenza al 31/12/2018, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato a NAMA SOCIETÀ AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS (C.F./P.IVA 02456310396) con sede legale in Comune di Cotignola (RA) Via Zanzi n. 15, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da destinarsi ad uso irrigazione agricola in località Bagnile, in comune di Cesena (FC) su terreno di proprietà distinto nel NCT di detto comune al foglio 16 mapp. 114; il prelievo è effettuato mediante un pozzo (risorsa FCA1727) di diametro di 800 mm ed una profondità di 17 mt dal p.c.. La portata massima è pari a 2 l/s per un volume complessivo annuo di 2.000 mc/annui. **PRATICA FC14A0019;**

VISTA:

- la domanda di **rinnovo con variante sostanziale** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, presentata ad Arpae – SAC - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2018/20740 del 07/12/2018 da Angeli Sergio (C.F: NGLSRG50T12B188T) in qualità di legale rappresentante di NAMA SOCIETÀ AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS (C.F./P.IVA

02456310396) con sede legale in Comune di Cotignola (RA) n. Via Zanzi n. 15, con aumento del prelievo della risorsa esistente **FCA1727 da 2.000 a 3.000 mc/annui**. Il prelievo avviene mediante una elettropompa sommersa, di potenza pari a 1,5 Kw e portata di massima di prelievo di 1,5 l/s con tubo di mandata di 40 mm;

VISTO:

- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 14491/CE/3435 del 28/05/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/84907 del 29/05/2019 dal quale si rileva che
 - “il fondo ubicato nel comune di Cesena (FC) in località Bagnile al foglio 16 particella 114 è ricompreso all'interno dell'areale potenzialmente servito dal canale consorziale denominato “Cappella”;*
 - pur non essendo nel sopraccitato areale, la proprietà NON risulta confinante con il canale ad uso irriguo e NON risulta presente nel database consorziale”;*

DATO ATTO che:

- il richiedente ha dichiarato, che dovendo attraversare terreni di altrui proprietà, non ha l'autorizzazione dei proprietari dei suddetti terreni;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/128423 del 19/08/2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACCERTATA sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 e della DGR 1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 3.000 - inferiore al fabbisogno teorico, calcolando le perdite dei sistemi irrigui- pari a circa mc 18.921 per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 06.84.00 come da istanza presentata;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico Freatico di pianura fluviale – acquifero freatico di pianura (cod. 9015ER-DQ1-FPF), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “buono” e qualitativo “scarso”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “trascurabile/lieve”;
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico costante, il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità bassa”;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “Attrazione”, ovvero la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e subordinatamente:

- al mantenimento del misuratore dei volumi emunti come già prescritto nella Determinazione Dirigenziale n. 11101 del 12/08/2014 sopra richiamata;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 99,00 con bonifico bancario in data 07/12/2018, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante;
- l'importo di € 198,35 con bollettino postale VCYL0098 del 16/08/2019 ad integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versato con bollettino postale VCYL0057 del 26/08/2014 per adeguarlo al

minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;

- l'importo di € 68,55 con bollettino postale VCYL0099 del 16/08/2019 (di cui € 7,20 ad integrazione dei canoni 2015-2018 e € 61,35 per i canoni 2019-2023);

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante per aumento di prelievo della concessione semplificata possa essere rilasciato ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare con variante sostanziale la concessione **PRATICA FC14A0019** intestata a NAMA SOCIETÀ AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS (C.F./P.IVA 02456310396) con sede legale in Comune di Cotignola (RA) n. Via Zanzi n. 15, con aumento di prelievo di acqua pubblica sotterranea da 2.000 mc/anno a 3.000 mc/anno ad uso irrigazione agricola mediante il pozzo (risorsa FCA1727) ubicato in località Bagnile, in comune di Cesena (FC) su terreno di proprietà. Il pozzo ha un diametro di 800 mm ed una profondità di 17,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con una elettropompa sommersa, di potenza pari a 1,5 Kw e portata di massima di prelievo di 1,5 l/s con tubo di mandata di 40 mm ed è individuata nel NCT del comune di Cesena al foglio 16 mapp. 114. **PRATICA FC14A0019**
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile alla **portata massima di 1,5 l/s** pari ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 3.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di confermare che il concessionario è obbligato a **mantenere il misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rinnovata ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata non superiore a cinque anni e quindi fino al 31/12/2023;
5. di stabilire in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
6. di fissare il canone annuo in € 12,27 sulla base della normativa citata in premessa;
7. di fissare in € 61,35 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati; fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo namaemilianisnc@legalmail.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta da NAMA SOCIETÀ AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS (C.F./P.IVA 02456310396). PRATICA FC14A0019

ART. 1

DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea è ubicato in località Bagnile, in comune di Cesena (FC) su terreno di proprietà distinto nel NCT di detto comune al foglio 16 mapp. 114. Il pozzo (risorsa FCA1727) ha un diametro di 800 mm ed una profondità di 17,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con una elettropompa sommersa, di potenza pari a 1,5 Kw e portata di massima di prelievo di 1,5 l/s. Coordinate geografiche (UTM RER X= 760.452 – Y= 900.697).
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola e più precisamente per un comparto di Ha 06.84.00 coltivato come indicato nell'istanza.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2023**.

1.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 1,5
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 3.000
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere il prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere** alla regolare manutenzione, **del misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti nell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR

445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non fa uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.